



*Società Cooperativa*

STATUTO  
TITOLO I  
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

È costituita con sede nel comune di PAVIA la società cooperativa denominata " UNIVARTIS - Società Cooperativa". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la società scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. In particolare scopo della società è procurare ai soci occasioni di lavoro e l'opportunità di valorizzare le competenze professionali possedute dai soci stessi. Pertanto, la società si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci secondo quanto previsto dalla legge n.142 del 2001 e successive modifiche.

La società potrà operare in via non prevalente anche con terzi. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Pavia e non esclude la possibilità di aderire in futuro anche ad altre associazioni che propongono prospettive utili al potenziamento e/o ampliamento delle attività contemplate nel di seguito art. 4 (Oggetto sociale)

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

La Cooperativa ha come oggetto:

- promozione, organizzazione e gestione (in Italia e all'estero) per conto proprio e per conto terzi – siano soggetti privati o Enti pubblici – di corsi di studio di ogni ordine e grado compresi corsi dilaurea e post diploma, di corsi di formazione professionale , specializzazione e aggiornamento di qualsiasi natura.
- attivazione e gestione di iniziative culturali, artistiche e di formazione mirate alla tutela, salvaguardia e valorizzazione delle vocazioni naturali e storico-culturali del territorio in cui sono collocate
- realizzazione, stampa e divulgazione di pubblicazioni, studi, riviste, ricerche, dispense e simili relativi agli obiettivi sopra indicati
- gestione in proprio di contratti pubblicitari di "sponsorizzazione" delle pubblicazioni e degli eventi organizzati.
- gestione di immobili e foresterie per studenti e docenti sia dei corsi attivati e gestiti in proprio che di altre iniziative operanti nel territorio
- gestione di servizi mensa e ricreativo - culturali nonché attività di intermediazione di servizi relativi
- fornitura di libri nuovi e usati, di materiale didattico e di cancelleria per gli studenti iscritti ai corsi attinenti alla sfera d'azione della cooperativa
- proposizione, strutturazione, organizzazione e gestione di progetti culturali di incidenza locale, territoriale, nazionale e sovranazionale in concerto con gli Enti istituzionali (Comuni, Comunità Montane Province, Regioni, Stato, Europa, Mondo Associazioni Culturali, artistiche ecc.) qualora si verificano le condizioni favorevoli ad indire rapporti di partnerariato con realtà parallele nel rispetto di protocolli ed intese internazionali, progetti culturali contemplati dagli accordi tra le nazioni.



### *Società Cooperativa*

- progettazione e attivazione di strategie e di corsi formativi attinenti alla gestione, custodia riordino di archivi, musei e biblioteche pubbliche e private
- organizzazione gite, percorsi storico artistici ed enogastronomici, meetings, feste, mostre, fiere e mercati finalizzati alla promozione della cultura e alla valorizzazione delle tradizioni locali e territoriali
- organizzazione di attività didattiche per le scuole. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa può altresì assumere, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

### TITOLO III SOCI COOPERATORI

#### **Art. 5 (Soci)**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire con decisione del consiglio di amministrazione una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale sarà disciplinato dall'organo amministrativo e non potrà tuttavia superare il limite previsto dalla normativa.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola:

- non possono essere eletti nell'Organo amministrativo - partecipano con diritto di voto alle sole decisioni dei soci con all'ordine del giorno

l'approvazione del bilancio della Cooperativa. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente i soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal presente statuto anche l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione e il mancato adeguamento agli standard qualitativi e professionali eventualmente codificati all'interno della società.



## *Società Cooperativa*

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

## TITOLO IV IL RAPPORTO SOCIALE

### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo ed indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica e numero di fax ;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze tecnico professionali possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere ;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 35 e seguenti del presente statuto e di presa visione del regolamento della Camera Arbitrale promossa dalla Confederazione Cooperative Italiane (in breve Confcooperative).

L'organo amministrativo dove sottoporre la domanda alla preventiva autorizzazione di soci e successivamente delibererà in merito. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci. L'organo amministrativo deve motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla entro sessanta giorni agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

### **Art. 8 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

1. - del capitale sottoscritto che non può essere inferiore a Euro 25,00 (venticinque) per ciascun socio;
  2. - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- c) attivare i rapporti di scambio mutualistico con la cooperativa secondo le modalità previste nei regolamenti e/o nei contratti stipulati tra le parti.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Per tutte le comunicazioni con il socio la cooperativa utilizzerà esclusivamente i dati comunicati dal socio secondo quanto previsto al precedente articolo del presente statuto. La variazione dei dati stessi da parte del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi da parte del socio stesso con lettera raccomandata alla Cooperativa.

### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.



*Società Cooperativa*

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

3. a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
4. b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
5. c) intenda cessare in via definitiva il rapporto di scambio mutualistico con la cooperativa dando almeno centottanta giorni di preavviso.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla e deliberare in merito, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se, nei casi previsti dal primo comma sub punto a) e b), l'organo amministrativo ritiene che non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo stesso deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 35 e seguenti. Il recesso non può essere parziale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda i casi previsti dal primo comma sub punto a) e b) sia per quanto riguarda il rapporto sociale che quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Nel caso previsto dal primo comma sub punto c) sia per quanto attiene il rapporto sociale che per quanto attiene alla cessazione dei rapporti mutualistici gli effetti del recesso decorreranno automaticamente trascorsi 90 giorni da quello in cui la domanda di recesso è comunicata. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà far decorrere l'effetto del recesso, anche per quanto attiene al rapporto mutualistico, dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, avendo presente che il requisito fondamentale

- b) connesso alla partecipazione dei soci cooperatori è lo scambio mutualistico che si concreta nello svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- d) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione della prestazione mutualistica consistente nell'attività lavorativa, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure comprometta in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 35 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 35 e seguenti del presente statuto.



*Società Cooperativa*

### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 16, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo che, ove versato, sarà trattenuto dalla società e destinato alle riserve indivisibili. Il pagamento è effettuato entro i termini previsti dal Codice Civile o, eventualmente, nei tempi stabiliti da eventuale accordo intervenuto tra il socio e la cooperativa.

### **Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

### **Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b) e d), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

## TITOLO VI

### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

### **Art. 16 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore in ogni caso non inferiore a 25 euro;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dall'riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

*Sede legale: Via Val del Ponte n.34 – 18038 Sanremo (IM)*

*info@univartis.it [www.univartis.it](http://www.univartis.it) 0184/668877 e 0184/514955*

*p.iva 0227135018*



*Società Cooperativa*

#### **Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale. In caso di diniego al trasferimento è comunque fatto salvo per il socio il diritto di recesso, applicandosi in questo caso quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 13.

#### **Art. 18 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla predisposizione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura fissata secondo i termini di legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

#### **Art. 19 (Ristorni)**

Il vantaggio mutualistico deriva ai soci dalla partecipazione ad un'organizzazione comune che consente agli stessi di ottenere opportunità di acquisire incarichi professionali. In aggiunta a quanto sopra l'Assemblea dei soci può deliberare l'erogazione di ristorni a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso sulla base dei seguenti criteri: a) Le ore lavorate nel corso dell'anno;

b) La qualifica / professionalità; c) I compensi erogati nel corso dell'esercizio; d) Il tempo di permanenza nella società sulla base dell'esercizio sociale. I criteri sopra indicati potranno eventualmente essere meglio definiti secondo quanto previsto in un regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c. ultimo comma da predisporre a cura dell'organo amministrativo. Si applica il disposto dall'articolo 3 comma secondo della legge n.142 del 2001 e successive modifiche. I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio



*Società Cooperativa*

TITOLO VII  
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

**Art. 20 (Decisioni dei soci)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- g) l'approvazione dei regolamenti;
- h) la definizione dei eventuali piani di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte;
- i) l'organizzazione del lavoro;
- j) la definizione annuale degli indirizzi generali della società.

Inoltre i soci autorizzano l'organo amministrativo a procedere in merito all'ammissione di nuovi soci a norma del precedente articolo 7.

**Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)**

In alternativa al metodo assembleare descritto nel successivo art. 22, le decisioni dei soci possono essere adottate, ad iniziativa dell'organo amministrativo, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto e ai Sindaci adeguata informazione. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, lo stesso potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione ed approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- l'indicazione del parere espresso dal Collegio Sindacale, quando previsto dalla normativa vigente;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto dall'organo amministrativo apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

6. - l'argomento oggetto della decisione;

7. - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i sette giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.



*Società Cooperativa*

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Nel caso di decisione dei soci assunta mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Le decisioni dei soci così adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e trasmesse a tutti i soci e ai Sindaci, se presenti, tramite qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 22 (Assemblee)**

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., raccomandata mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

#### **Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. E' fatto salvo quanto previsto al successivo quarto comma.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, la regolarità delle deleghe, il quorum costitutivo e deliberativo, nonché di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare l'approvazione dei regolamenti, del piano di crisi aziendale, dello scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti dei soci presenti.

#### **Art. 24 (Verbale delle deliberazioni)**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.





*Società Cooperativa*

#### **Art. 25 (Voto)**

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente alle assemblee hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema palese, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

#### **Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 27 (Amministrazione)**

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con delibera dell'assemblea dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. Per organo amministrativo si intende, pertanto, l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

#### **Art. 28 (Consiglio di amministrazione)**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice-presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 29, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; si applica in quanto compatibile il precedente articolo 21. La decisione è adottata ad impulso del Presidente ovvero del Vicepresidente, mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 5 (cinque) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **Art. 29 (Adunanze del consiglio di amministrazione)**

In caso di richiesta di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.



*Società Cooperativa*

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

#### **Art. 30 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile non ricorrendo però la necessità della approvazione della delibera da parte del collegio sindacale nel caso in cui questo ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 31 (Compiti degli Amministratori)**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dal presente statuto. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

#### **Art. 32 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.



*Società Cooperativa*

### **Art. 33 (Rappresentanza)**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano, qualora nominato, al Vice-presidente.

### **Art. 34 (Collegio sindacale e revisore dei conti)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con delibera dell'assemblea soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci. Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, e salvo diversa decisione dei soci, esercita anche il controllo contabile; in questo caso sarà integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del collegio sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore contabile secondo quanto previsto agli articoli 2409bis e seguenti del codice civile.

## TITOLO VIII CONTROVERSIE

### **Art. 35 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

### **Art 36 (Arbitri e procedimento)**

Gli Arbitri sono nominati e decidono secondo quanto previsto nel regolamento della Camera Arbitrale promossa dalla Confederazione Cooperative Italiane (detta in breve Confcooperative) e nei termini vivi previsti. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.



*Società Cooperativa*

## TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

### **Art. 37 (Scioglimento anticipato)**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

### **Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

### **Art. 39 (Regolamenti)**

## TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, deve essere redatto dall'organo amministrativo e approvato in sede di assemblea con le maggioranze previste maggioranze previste per le modifiche statutarie il regolamento previsto dall'articolo 6 della legge 142 del 2001 e successive modifiche.

### **Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. . In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### **Art. 41 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.